

REGOLAMENTO
per
LA COMMISSIONE COMUNALE
PER
LE PARI OPPORTUNITA'

(Approvato con deliberazione consiliare n. 44 di reg. del 14/12/2009)

ART. 1 – ISTITUZIONE E NATURA DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di definire la composizione, le modalità di funzionamento ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale della Commissione per le pari opportunità tra donna e uomo del Comune di San Germano dei Berici, quale organismo di partecipazione previsto dallo Statuto Comunale ed istituito con deliberazione consiliare n. 44 del 14/12/2009 per l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, dallo Statuto Comunale e dalla normativa europea.

ART. 2 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate in particolare a:

- a. favorire una cultura di valorizzazione della differenza che, nel superamento di mentalità, atteggiamenti e modelli stereotipati, permetta la conoscenza di sé e dell'altro, la formazione delle identità di genere, la relazione rispettosa dei sessi;
- b. promuovere azioni positive per le donne al fine di rimuovere gli ostacoli che spesso di fatto impediscono la realizzazione delle proprie aspirazioni professionali, ed in particolare a:
 - o favorire iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale della donna per agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - o promuovere l'effettuazione di indagini e studi sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nell'ambito del territorio comunale, con particolare riferimento agli aspetti del lavoro e della formazione professionale;
 - o diffondere i risultati delle indagini e studi di cui al presente articolo e segnalare all'Assessorato competente del Comune le situazioni di disparità con proposte atte ad eliminarle;
 - o porre in atto ogni intervento che si proponga di favorire ed agevolare l'ingresso femminile nelle professioni e ai livelli nei quali tale presenza risulti carente e viceversa;
- c. riconoscere il valore del lavoro domestico e di cura, non retribuito e tuttavia indispensabile, prodotto dalle donne e rivolto in particolare all'infanzia e all'età avanzata, e promuovere una rete organica di servizi che consenta a tutti i componenti della famiglia un corretto equilibrio tra responsabilità nella famiglia, nel lavoro e nella società. Si evince da tutto ciò la necessità di ripensare i tempi e gli orari della città, anche in considerazione dell'urgenza di una concezione della stessa come vivibile e fruibile da parte di tutte le persone, piccole, adulte ed anziane, che la abitano.

ART. 3 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Commissione Pari opportunità sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 4 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è così composta:

- Sindaco o Assessore delegato, membro di diritto;
- n. 2 membri designati dal Consiglio Comunale di cui almeno 1 della minoranza;
- n.1 membro segnalato dalla Scuola;
- n.1 membro segnalato dalla Biblioteca Comunale;
- n.1 membro segnalato dalla associazioni di volontariato locali.

ART. 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera fino alla nomina della nuova Commissione. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti. I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute della Commissione, il Consiglio Comunale provvede alla sua immediata sostituzione scegliendo nell'abito della stessa categoria.

ART. 6 - PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco che la Presiede.

La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente. L'elezione avviene distintamente e con votazione a scrutinio segreto. Ogni Componente può votare per un solo nome. E' eletto il componente che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Spetta al Presidente:

1. convocare la Commissione;
2. presiedere le riunioni della Commissione;
3. proporre l'O.d.G. delle riunioni della Commissione;
4. promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

ART. 7 - SEGRETERIA – VERBALIZZAZIONE

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente della Commissione designato dal Presidente. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART. 8 - STRUTTURE OPERATIVE

La Commissione ha sede presso il Municipio.

La Commissione, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività si avvale, tramite il suo Presidente, della collaborazione degli organi e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, la Commissione si avvale:

- O delle sedi dell'amministrazione comunale centrale e decentrate per lo svolgimento delle riunioni plenarie e dei gruppi di lavoro, previa richiesta agli uffici competenti;
- O di adeguata pubblicità e visibilità mediante gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni. A richiesta e con modalità da definire, sarà attivata apposita sezione nel sito web del Comune.
- O di risorse finanziarie congrue per la realizzazione delle sue iniziative, da prevedersi nel bilancio del Comune attraverso l'istituzione di un apposito Centro di Costo, una volta approvate dalla Giunta Comunale sulla base del programma annuale presentato o di volta in volta autorizzate con singoli provvedimenti. Tutte le risorse a disposizione della Commissione

vengono ad essa erogate secondo i principi di buona amministrazione (certezza, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità), che a sua volta ne fa uso nel rispetto di tali principi.

ART. 9 – PROGRAMMA ANNUALE E RELAZIONE

La Commissione è tenuta a presentare alla Giunta Comunale, che dovrà pronunciarsi in merito ed adottare i conseguenti provvedimenti ed atti di indirizzo, il programma per l'anno successivo non oltre sessanta giorni dal termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, con il dettaglio delle conseguenti risorse finanziarie e strumentali necessarie alla sua realizzazione. In sede di prima applicazione, il programma annuale dovrà essere presentato entro 60 gg. dall'esecutività del provvedimento che approva l'istituzione della Commissione.

La Commissione è tenuta a presentare alla Giunta Comunale una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 10 – NORMA FINANZIARIA

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito nessun onere finanziario graverà sul bilancio dell'Ente per il funzionamento di tale organo.

INDICE

Art.1	Istituzione e natura della Commissione
Art.2	Funzione della Commissione
Art.3	Rapporti di collaborazione
Art.4	Composizione e nomina della Commissione
Art.5	Funzionamento della Commissione
Art.6	Presidenza della Commissione
Art.7	Segreteria – Verbalizzazione
Art.8	Strutture operative
Art.9	Programma annuale e relazione
Art.10	Norma finanziaria